

STUDIUM IURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA MENSILE
Anno XXIVCoordinatore
e direttore responsabile
ALESSIO ZACCARIA**7-8/2018** edicolaprofessionale.com/studiumiuris**Gli obblighi vaccinali dopo C. cost. n. 5 del 2018****Novità in tema di etichetta dei prodotti alimentari****Il Reddito di Inclusione (d. legisl. n. 147 del 2017)****L'impugnazione del lodo per violazione di legge****Il foro competente per la restituzione dei beni culturali****L'abuso del diritto****Costruzione su suolo comune da parte di uno
dei comproprietari****Modifiche al codice deontologico
in tema di responsabilità dell'avvocato
e informazione alla parte assistita****Comitato di Direzione**

Sergio Bartole - Giovanni Bonilini
 Roberto Calvo - Giorgio Cian
 Marco Cian - Giorgio Conetti
 Guido Corso - Luigi Costato
 Giovannangelo De Francesco
 Giovanni De Cristofaro
 Maria Vita De Giorgi
 Gianluca Gardini
 Fausto Giunta - Vincenzo Maiello
 Antonella Marandola
 Giorgio Marasà - Antonio Masi
 Pietro Masi - Francesco Palazzo
 Marco Pelissero - Andrea Pugiotto
 Antonio Serra - Giorgio Spangher
 Ferruccio Tommaseo - Enzo Vullo
 Alessio Zaccaria

FORMULA

CEDAM

**ESAMI E
CONCORSI****Wolters Kluwer****Responsabile della Redazione**
Paolo Veronesi

DIREZIONE

Sergio BARTOLE	- Ord. dell'Università di Trieste
Giovanni BONILINI	- Ord. dell'Università di Parma
Roberto CALVO	- Ord. dell'Università della Valle d'Aosta
Giorgio CIAN	- Em. dell'Università di Padova
Marco CIAN	- Ord. dell'Università di Padova
Giorgio CONETTI	- Em. dell'Università di Varese e Como «dell'Insubria»
Guido CORSO	- Ord. dell'Università di Roma Tre
Luigi COSTATO	- Em. dell'Università di Ferrara
Giovannangelo DE FRANCESCO	- Ord. dell'Università di Pisa
Giovanni DE CRISTOFARO	- Ord. dell'Università di Ferrara
Maria Vita DE GIORGI	- On. dell'Università di Ferrara
Gianluca GARDINI	- Ord. dell'Università di Ferrara
Fausto GIUNTA	- Ord. dell'Università di Firenze
Vincenzo MAIELLO	- Ord. dell'Università di Napoli «Federico II»
Antonella MARANDOLA	- Ord. dell'Università del Sannio
Giorgio MARASÀ	- Ord. dell'Università di Roma «Tor Vergata»
Antonio MASI	- Ord. dell'Università di Roma «La Sapienza»
Pietro MASI	- Ord. dell'Università di Roma «Tor Vergata»
Francesco C. PALAZZO	- Ord. dell'Università di Firenze
Marco PELISSERO	- Ord. dell'Università di Genova
Andrea PUGIOTTO	- Ord. dell'Università di Ferrara
Antonio SERRA	- Ord. dell'Università di Sassari
Giorgio SPANGHER	- Ord. dell'Università di Roma «La Sapienza»
Ferruccio TOMMASEO	- Ord. dell'Università di Verona
Enzo VULLO	- Ord. dell'Università di Sassari
Alessio ZACCARIA	- Ord. dell'Università di Verona

COMITATO PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA: Francesco ADORNATO, Giuseppe AMADIO, Gian Guido BALANDI, Giampiero BALENA, Luigi BALESTRA, Giovanni CAPO, Ettore CASADEI, Carlo CASONATO, Stefano COGNETTI, Maria Giovanna CUBEDDU, Vincenzo CUFFARO, Antonio D'ANDREA, Maria DE BENEDETTO, Alberto DI MARTINO, Adriano DI PIETRO, Giulio GARUTI, Gianvito GIANNELLI, Tommaso GIUPPONI, Marco GOLDONI, Donata GOTTARDI, Roberto GUERRINI, Paola IVALDI, Fiorenzo LIGUORI, Elisabetta LOFFREDO, Marcello MAGGIOLO, Vincenzo MAIELLO, Alberto MALATESTA, Manuela MANTOVANI, Antonia Antonella MARANDOLA, Paolo MOROZZO, Roberto MASTROIANNI, Marco MAZZAMUTO, Paolo MOSCARINI, Pasquale NAPPI, Fabio PADOVINI, Stefano PAGLIANTINI, Luca Raffaello PERFETTI, Davide PETRINI, Roberto PUCCELLA, Alberto A. ROMANO, Geremia ROMANO, Roberto ROMBOLI, Alessandra ROSSI, Giulia ROSSOLILLO, Marco RUOTOLO, Francesco RUSCELLO, Giulio SGARBANTI, Mario Rosario SPASIANO, Giovanni STELLA, Paolo TININI, Stefano TROIANO, Ilaria VIARENGO, Elena ZUCCONI GALLI FONSECA

COMITATO INTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA:

Esther ARROYO AMAYUELAS (Universitat de Barcelona) - Ena-Marlis BAJONS (Universität Wien) - Christian BALDUS (Universität Heidelberg) - Andrea BONOMI (Université de Lausanne) - Alfonso-Luis CALVO CARAVACA (Universidad Carlos III de Madrid) - Sergio CÁMARA LAPUENTE (Universidad de La Rioja) - Fernando FERNÁNDEZ MARÍN (Universidad de Almería) - Gábor HAMZA (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest) - Dieter HENRICH (Universität Regensburg) - Erik JAYME (Universität Heidelberg) - Peter KINDLER (Ludwig-Maximilians-Universität München) - Michael A. LIVINGSTONE (Rutgers University School of Law - Camden) - Miguel Ángel PRESNO LINERA (Universidad de Oviedo) - Martin SCHMIDT-KESSEL (Universität Bayreuth)

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI a cura di Guido CASAROLI (Ass. dell'Università di Ferrara), Alessandro PEPE (Università di Ferrara)

REDAZIONE

Paolo VERONESI (redattore capo), Matteo CEOLIN, Sara GUALANDI, Francesco OLIVIERO, Alessandro PEPE, Francesco PORCARI, Riccardo VILLANI

HANNO INOLTRE COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Ferdinando Albisinni (Ord. Univ. Tuscia-Viterbo) – Luigi Benincasa – Cosetta Castaldello – Nicola Crispino (Avv. in Napoli) – Simona Droghetti (Avv. in Ferrara) – Laura Facchini (Avv. in Ferrara) – Sabrina Ferrazzi – Vincenzo Laruffa – Silvia Lucchiari – Enrico Maestri (Ass. Univ. Ferrara) – Sebastiano Rizzioli (Ric. Univ. Ferrara) – Vito Rubino (Ric. Univ. Piemonte Orientale) – Marta Tomasi – Simone Vanini.

La corrispondenza, inviata alla direzione o alla redazione del periodico, va indirizzata a:
redazione.studiumiuris@gmail.com

Studium Generale

Collana di periodici per la didattica universitaria e postuniversitaria

fondata da

Giorgio Cian e Diega Orlando

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

progetto e realizzazione di Giorgio Cian e Alessio Zaccaria

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Editore: Wolters Kluwer Italia Srl -
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 1480 del 18 ottobre 1995
Direttore Responsabile: Alessio Zaccaria

Composizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Stampa: GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Stampato in Italia – Printed in Italy

STUDIUM IURIS

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche

COMITATO DI DIREZIONE

SERGIO BARTOLE
GIOVANNI BONILINI
ROBERTO CALVO
GIORGIO CIAN
MARCO CIAN
GIORGIO CONETTI
GUIDO CORSO
LUIGI COSTATO
GIOVANNANGELO DE FRANCESCO
GIOVANNI DE CRISTOFARO
MARIA VITA DE GIORGI
GIANLUCA GARDINI
FAUSTO GIUNTA

VINCENZO MAIELLO
ANTONELLA MARANDOLA
GIORGIO MARASÀ
ANTONIO MASI
PIETRO MASI
FRANCESCO PALAZZO
MARCO PELISSERO
ANDREA PUGIOTTO
ANTONIO SERRA
GIORGIO SPANGHER
FERRUCCIO TOMMASEO
ENZO VULLO
ALESSIO ZACCARIA

coordinatore e direttore responsabile
Alessio Zaccaria

redazione

Paolo Veronesi

Matteo Ceolin Sara Gualandi
Francesco Oliviero Alessandro Pepe
Francesco Porcari Riccardo Villani

INDICE DEL FASCICOLO 7-8/2018



ATTUALITÀ E SAGGI

MARTA TOMASI, <i>Lo stato dell'arte sugli obblighi vaccinali all'indomani della sentenza costituzionale n. 5 del 2018</i>	819
VITO RUBINO - SEBASTIANO RIZZIOLI - MONICA MINELLI, <i>L'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari (d. legisl. n. 145 del 2017) (Seconda parte)</i>	830
SILVIA LUCCHIARI - ENRICO MAESTRI, <i>Il Reddito di Inclusione (REI). Il rapporto tra povertà e diritto alla luce (fioca) del d. legisl. n. 147 del 2017</i>	847
GIOVANNA FOIS, <i>La Consulta avalla l'orientamento delle Sezioni Unite in merito all'impugnazione del lodo per violazione di legge (art. 829, comma 3, c.p.c.)</i>	859
SABRINA FERRAZZI, <i>Il foro competente per la restituzione dei beni culturali alla luce del Regolamento Bruxelles I-bis (Prima parte)</i>	863



LEZIONI

VINCENZO LARUFFA, <i>L'abuso del diritto</i>	871
--	-----



TEMI

Concorso per uditore giudiziario – Prova scritta di diritto civile, di SIMONE VANINI	878
Esame per l'iscrizione agli albi degli avvocati – Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto penale, di COSETTA CASTALDELLO	882
Concorso per notaio – Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi di diritto civile, di LUIGI BENINCASA e GIOVANNA ADRIANA DE GIOIA	889
I Temi del prossimo numero	899



RASSEGNE

NICOLA CRISPINO, <i>Costruzione su suolo comune da parte di uno solo dei comproprietari: accessione o comunione?</i>	901
--	-----



NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

a cura di GUIDO CASAROLI e ALESSANDRO PEPE	908
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE	
In primo piano , Cass. civ., <u>sez. un.</u> , 16 febbraio 2018, n. 3873 (<i>Accessione e comunione ordinaria</i>), di ALESSANDRO PEPE	908
Le schede , Cass. civ., <u>sez. un.</u> , 27 luglio 2017, n. 18725 (<i>Donazione a mezzo di bancogiro</i>), di CHIARA RUMOR	913
Le massime (dicembre 2017)	915

Sommario

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE

In primo piano, Cass. pen., sez. un., 7 marzo 2018, n. 10424 (*Omesso versamento delle ritenute*), di LAURA FACCHINI **917**

Le massime (dicembre 2017) **920**

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI SEMPLICI

Le schede, Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22594 (*Matrimonio concordatario: omessa trascrizione della scelta del regime patrimoniale*), di NICOLÒ CEVOLANI **920**

Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2017, n. 28652 (*Danno cagionato da animali*), di CHIARA RUMOR **922**

Le massime (dicembre 2017) **925**

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI SEMPLICI

Le massime (dicembre 2017) **938**



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

a cura di PAOLO VERONESI **951**



GIURISPRUDENZA DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di LUIGI BENINCASA **956**



NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura di SIMONA DROGHETTI **963**



NOTIZIARIO E VARIE

SIMONE VANINI, *Modifiche al codice deontologico in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato e dovere di informazione alla parte assistita* **975**

Lo stato dell'arte sugli obblighi vaccinali all'indomani della sentenza costituzionale n. 5 del 2018

di MARTA TOMASI

SOMMARIO: 1. Premessa: il quadro costituzionale di riferimento. – 2. Il contesto italiano: una storia di obblighi caduti nel desueto. – 3. La decretazione d'urgenza per fronteggiare una non-emergenza e il bilanciamento razionalizzato della legge di conversione. – 3.1. Quali vaccinazioni? – 3.2. Quali destinatari? – 3.3. Quali sanzioni? – 3.4. Quali esenzioni e quali eccezioni? – 3.5. Quali altri interventi? – 4. I ricorsi di costituzionalità e i punti chiave della sentenza n. 5 del 2018. – 5. La decisione della Corte: morfologia di una normativa obbligatoria costituzionalmente orientata.

1. Premessa: il quadro costituzionale di riferimento

Le recenti vicende normative relative alle vaccinazioni obbligatorie nei confronti dei minori (1) si inseriscono all'interno di un quadro costituzionale di diritti e interessi tanto articolato, quanto delicato, che non si risolve nella semplice opposizione fra i due volti della salute – quello individuale e quello collettivo – costituzionalmente riconosciuti. Più precisamente, l'esigenza di bilanciamento coinvolge una pluralità di parametri costituzionali riconducibili a tre poli di interesse: la collettività, i singoli minori e i genitori. Questa complessa architettura può fornire una traccia per saggiare la bontà delle scelte effettuate in un ambito fortemente condizionato, insieme, dall'evolvere della realtà scientifica e dai cortocircuiti dell'informazione.

Dal punto di vista della collettività, per esempio, agli interessi relativi alla salute (art. 32 Cost.) si affiancano le esigenze di uguaglianza nell'accesso ai trattamenti (art. 3 Cost.), con un evidente rimando ai doveri di solidarietà (art. 2 Cost.).

Nella prospettiva del minore, il richiamo al diritto alla salute (art. 32), che si colloca nell'ambito dei compiti affidati alla Repubblica in tema di protezione dell'infanzia (art. 31), subisce una peculiare

declinazione in ragione di due profili. Vanno infatti considerate, da un lato, la natura preventiva dei trattamenti sanitari oggetto di discussione e, dall'altro, la disomogeneità della categoria dei minori interessati dagli obblighi vaccinali, caratterizzati da diversi livelli di discernimento e maturità.

Per quanto riguarda, infine, i genitori, il linguaggio costituzionale, che richiama prima un dovere e poi un diritto (art. 30), contribuisce a chiarire quanto, da questo contesto, sia lontana la nozione di libertà di autodeterminazione, alla quale spesso il dibattito si riferisce, e quanto sia più opportuno sostituire tale riferimento con una valorizzazione dei profili di responsabilità.

In questo avviluppato intreccio entrano, ancora, considerazioni relative alle sanzioni che tradizionalmente accompagnano gli obblighi vaccinali e che spesso vanno a incidere su altri diritti-doveri costituzionalmente garantiti, come quello all'istruzione.

È alla luce di questo quadro che i recenti interventi del legislatore italiano possono essere analizzati e valutati, al fine di verificare il rispetto di quei criteri che condizionano la legittimità di interventi obbligatori, la cui natura parrebbe dover rispettare la logica dell'eccezionalità.

(1) Come noto, il 28 luglio 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge che dispone la conversione del d.l. n. 73, il quale, nei termini che si delineeranno a breve,

è intervenuto sulle precedenti leggi che, in Italia, imponevano quattro vaccinazioni come obbligatorie.

2. Il contesto italiano: una storia di obblighi caduti nel desueto

La tradizione italiana nell'implementazione dei programmi vaccinali ha storicamente visto l'alternarsi di fasi dominate dalla logica obbligatoria ad altri momenti di maggiore "flessibilità", durante i quali – senza che si rinunciassero mai *in toto* a una proattiva offerta dei trattamenti in questione – si è rimesso alla spontanea adesione delle persone il mantenimento di tassi di copertura ottimali.

Il susseguirsi di questi differenti atteggiamenti del potere pubblico nei confronti delle profilassi vaccinali è dipeso, in gran parte, dalle circostanze epidemiologiche di volta in volta rilevate. Si manifesta spesso, in riferimento al biodiritto, l'esigenza che le regole giuridiche seguano una logica evolutiva adattiva, che le allinei, per quanto possibile, all'avanzamento delle conoscenze e ai dati fattuali riscontrabili. In questo contesto, trattandosi di una di quelle ipotesi eccezionali, affidate alla riserva di legge dal comma 2 dell'art. 32 Cost., pare ancor più logico che l'intervento legislativo debba muoversi e intervenire se, e nella misura in cui, ciò sia richiesto dalle circostanze di fatto.

AS

Per molti anni il quadro normativo italiano si è incardinato sulle norme che prescrivevano come obbligatorie le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite virale B (2). Queste legislazioni, riflettendo l'idea dei vaccini più come oggetto di diritti pretensivi che di doveri, perseguivano il fine di garantire l'uniformità di offerta dei trattamenti alla popolazione e di evitare – per quanto possibile – situazioni di disparità nell'accesso ai servizi e agli interventi di tipo preventivo. Tali disposizioni erano originariamente corredate di sanzioni di natura penale, sostituite poi con quelle amministrative (3), applicabili in caso di violazione. Le prescrizioni, inoltre, erano accompagnate dall'obbligo di presentazione, all'atto dell'iscrizione alla scuola primaria dell'obbligo, delle certificazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, pena il rifiuto della richiesta (4).

Fu proprio il successo delle strategie vaccinali a determinare, nei decenni successivi, la quasi totale scomparsa di alcune malattie e la conseguente riduzione della percezione della pericolosità del contagio (5), circostanze confluite nell'emersione di un sempre più consolidato fronte di opposizione.

Questo mutamento a livello di sentire sociale e culturale ha prodotto riflessi anche in ambito giuridico. In seguito a un ampio dibattito circa i rapporti fra obbligatorietà e coercibilità dei vaccini, il legislatore, nel corso degli anni '90, è intervenuto con alcuni provvedimenti che hanno riscritto i termini del bilanciamento fra salvaguardia della salute pubblica e protezione di un preteso ambito individuale di autodeterminazione etica.

Dapprima il d.l. 6 maggio 1994, n. 273 ha stabilito che «l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica» – salva la responsabilità che, in caso di danni subiti dal bambino o da terzi, da ciò possa derivare in capo a genitori o tutori legali. Qualche anno dopo, il d.p.r. 26 gennaio 1999, n. 355 ha estinto la possibilità di rifiutare l'ammissione alla scuola dell'obbligo e agli esami per i minori che non fossero stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie.

Deriva, dunque, da questi provvedimenti una progressiva erosione della forza "obbligatoria" delle previsioni che imponevano le vaccinazioni, la quale ha gradualmente ceduto il passo a un percorso di apertura verso forme di adesione consapevole.

La più palese esplicitazione di questa tendenza è contenuta nel Piano nazionale vaccini 2005-2007, il quale, rilevando che «sarebbe preferibile (...) l'impegno per l'informazione e la persuasione, piuttosto che l'imposizione legale», consentiva ad alcune Regioni di intraprendere «un percorso per una futura sperimentazione della sospensione dell'obbligo vaccinale».

A questa strategia hanno dato corso alcune Regioni: per esempio, nel 2006 la Regione Piemonte ha sospeso ogni sanzione pecuniaria amministrativa nel caso di rifiuto di sottoporsi alle vaccinazio-

(2) Le leggi di riferimento sono: per l'antidifterica, la l. 6 giugno 1939, n. 891 e la l. 27 aprile 1981, n. 166; per l'antitetanica, la legge n. 292 del 1963 e la l. 20 marzo 1968, n. 419; per l'antipoliomielitica, la l. 4 febbraio 1966, n. 51; per l'antiepatite virale B, la l. 27 maggio 1991, n. 165. Tutte le altre vaccinazioni sono facoltative, anche se il Sistema sanitario nazionale ne favorisce l'uso e garantisce la gratuità.

(3) Tale passaggio si è inserito in una più ampia opera di depenalizzazione realizzata con l'entrata in vigore della l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al sistema penale".

(4) Si veda, per esempio, l'art. 3 della legge n. 891 del

1939. Questa impostazione fu estesa agli altri gradi dell'istruzione dall'art. 47 del d.p.r. 22 dicembre 1967, n. 1518, ai sensi del quale «i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie».

(5) Si vedano i dati raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ripresi dalla relazione illustrativa del d.l. n. 73 del 2017.